

N. 1139

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1996

Nuove norme in materia di determinazione del reddito dei
fabbricati

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede, a proposito di redditi dei fabbricati (articolo 34), una forma impositiva su redditi virtuali non percepiti, in quanto l'imposta grava sul canone indipendentemente dalla sua reale riscossione da parte del locatore. In questo modo un reddito non introitato a causa della morosità dell'inquilino si traduce in doppio danno per il locatore, in quanto alla mancata ri-

scossione del canone (e quindi a una diminuzione del reddito) fa riscontro un'imposizione fiscale che all'evidenza risulta ingiusta.

Si propone di correggere questa palmare anomalia del sistema impositivo, riportandolo a ragionevolezza e prevedendo quindi che l'imposizione gravi esclusivamente sui redditi percepiti, e quindi sui canoni riscossi non in termini di astratta competenza, ma di cassa, e relativamente all'anno in cui i canoni vengono effettivamente pagati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. 1. Il canone di locazione cui si fa riferimento ai fini della determinazione del reddito imponibile è quello effettivamente percepito dal locatore».

